

Schede di aggiornamento al volume “Il concorso nei servizi demografici” Quiz commentati e modulistica

(edizione 2009 – ISBN 48772)

Nuove norme, prassi e giurisprudenza:

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010
- art. 50, comma 5, del D.L. 31.05.2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (pubblicato nella G.U. n. 125 del 31.05.2010, S.O. n. 114)
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 25 del 2 dicembre 2009
- Circolare del Ministero dell’Interno n.14232 del 28 ottobre 2009
- Legge 7 maggio 2009, n. 46 recante “Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione” (G.U. n. 105 del 08.05.2009), in vigore dal 8 maggio 2009.

Materia:

- Ordinamento degli enti locali (cfr. capitolo V – Parte generale)

La legge finanziaria 2010 dispone importanti modifiche in merito al numero di assessori e consiglieri comunali e sopprime alcune figure quali il difensore civico comunale nonché il direttore generale per i comuni con popolazione pari o inferiore ai 100.000 abitanti.

Numero di quesito	Pagina volume	Norma di riferimento
11	94 - 104	Legge n. 191/2009
15	95 -107	Legge n. 191/2009

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) così come modificata dalla legge n. 42/2010:

Art.2

omissis

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione

di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro, di 86 milioni di euro e di 118 milioni di euro per i comuni.

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per l'anno 2011 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge

dello Stato e' determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo e' applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali e' ridotto del 20 per cento. L'entita' della riduzione e' determinata con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

185. Il numero massimo degli assessori comunali e' determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unita' superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali e' determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unita' superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia.

185-bis. I circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Revisione delle circoscrizioni provinciali".

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:

a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed e' competente a garantire l'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

b) soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facolta' di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non puo' essere inferiore a 30.000 abitanti; e' fatto salvo il comma 5, dell'articolo 17, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) possibilita' di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non piu' di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

e) soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni gia' esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

Materia:

- **Anagrafe e Aire (cfr. Capitolo I – Parte Speciale)**

Con l'emanazione dell'art. 50 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" viene modificato l'art. 1 comma 6 della legge anagrafica n. 1228/1954 fornendo una nuova definizione del concetto "INA" (Indice Nazionale delle Anagrafi).

Numero quesito	Pagina volume	Norma di riferimento
5	170 – 185	art. 1, comma 6, Legge n.1228/1954 come modificata dall'art. 50 comma 5 del D.L. n. 78/2010.

Art. 50 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010:

Il nuovo articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e' cosi' riscritto:

"6. L'INA promuove la circolarita' delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate".

Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma".

Materia:

- I principi generali dello stato civile e gli adempimenti in materia di nascita – matrimonio – morte - cittadinanza (cfr. Capitolo IV – Parte Speciale)

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 25 del 2 dicembre 2009, fornisce una nuova interpretazione in ordine al limite territoriale relativo alla celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da Intese ed, in materia di cittadinanza, con circolare n.14232 del 28 ottobre 2009 comunica, in merito alla Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963, la denuncia parziale dell'Italia.

Numero di quesito	Pagina volume	Norma di riferimento
90	290 -348	Circolare Ministero Interno n. 25/2009
159	301 - 378	Circolare Ministero Interno n.14232/2009

Circolare del Ministero dell'Interno n. 25 del 2 dicembre 2009 ad oggetto "Legge 1159/1929: Nuova interpretazione in ordine al limite territoriale relativo alla celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da intese."

"Come è noto, la Direzione Centrale degli Affari dei Culti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, d'intesa con questa Direzione Centrale, ha richiesto al Consiglio di Stato un parere in ordine all'efficacia del limite territoriale delle funzioni riconosciute in materia civile ai ministri di culto. Il predetto Consesso, con parere reso dalla Sez. Prima nell'adunanza del 23 settembre u.s. ha modificato l'orientamento in precedenza più volte espresso, ritenendo ora che non vi siano ragioni normative atte a giustificare la prassi di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni di ministro di culto. In

particolare, il Consiglio di Stato ha evidenziato che secondo gli orientamenti più recenti la limitazione della validità dei provvedimenti amministrativi ad un luogo determinato non costituisce un principio di carattere generale, ma dovrebbe essere espressamente previsto da una disposizione normativa. In ragione di tale nuovo orientamento, detto Dipartimento ha già provveduto ad emanare la circolare n. FG/54/22 del 12 novembre u.s. con la quale si dà atto che nei futuri provvedimenti di conferimento delle funzioni a ministro di culto non si farà riferimento ad alcuna limitazione territoriale. Per quanto attiene invece ai decreti di approvazione delle nomine già in essere, nei quali risulta ancora indicata una limitazione territoriale delle funzioni del ministro di culto, detto nuovo orientamento non consente di tener conto di tale eventuale limitazione e l'ufficiale dello stato civile potrà pertanto procedere direttamente alle formalità legali relative alla pubblicazione ed alla trascrizione del matrimonio, senza tener conto ex ante del vincolo territoriale indicato nel predetto provvedimento governativo. Ciò predetto, confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si prega di voler comunicare quanto sopra ai Sigg. Sindaci. IL DIRETTORE CENTRALE (Annapaola Porzio)"

Circolare del Ministero dell'Interno n.14232 del 28 ottobre 2009 ad oggetto "Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima firmata a Strasburgo il 6 maggio 1963. Denucia parziale dell'Italia".

"Il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie ha recentemente comunicato che il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ha reso ufficiale la denuncia, da parte del nostro Paese, del Capitolo I della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, ratificata dall'Italia con legge 4 ottobre 1966, n. 876, riguardante la riduzione dei casi di cittadinanza plurima. Il Capitolo denunciato stabilisce, infatti, che i cittadini degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza in caso di acquisto o riacquisto, a seguito di una espressa manifestazione di volontà, della cittadinanza di uno dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione medesima. La denuncia da parte dell'Italia, secondo quanto previsto dall'art. 12 della stessa Convenzione, sarà efficace decorso un anno dalla ricezione della notifica della stessa al Consiglio d'Europa e, quindi, a partire dal **4 giugno 2010**. A decorrere da tale data, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo non incorrerà più nella perdita del nostro status civitatis. Il Ministero degli Affari Esteri ha fatto inoltre conoscere che, per il periodo intercorrente tra il 4 giugno 2009 e il 4 giugno 2010, l'Italia si è avvalsa della riserva prevista al punto 3 dell'Annesso alla Convenzione che permette ai cittadini di conservare la propria nazionalità se lo Stato di cui si chiede di acquisire la cittadinanza vi consente preventivamente. Per quanto sopra, i nostri connazionali che in detto periodo si naturalizzano in uno dei Paesi firmatari dell'Accordo possono conservare la cittadinanza italiana previo assenso dei Paesi medesimi. Secondo l'avviso del citato Dicastero per gli Stati che hanno già proceduto alla denuncia della Convenzione - come Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo - tale consenso è da considerarsi già espresso a priori.

Le SS.LL. vorranno disporre affinché il contenuto della presente circolare venga portato a conoscenza dei Sigg.ri Sindaco, per gli aspetti di loro competenza, richiamando in particolare l'attenzione sulla necessità di non procedere alla richiesta di trascrizione nei registri di stato civile delle eventuali attestazioni di perdita del nostro status civitatis ricevute a far data dal 4 giugno 2009.

Nel ringraziare per la consueta, proficua collaborazione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. IL CAPO DIPARTIMENTO (Mario MORCONE)"

Materia

- Il servizio elettorale (cfr. Capitolo V - parte speciale)

La modifica del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, da parte della legge 7 maggio 2009, n. 46, dispone l'estensione del voto domiciliare anche a coloro che, pur non essendo in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, in quanto affetti da gravi infermità non siano in grado di allontanarsi dalla propria abitazione.

Numero di quesito	Pagina volume	Norma di riferimento
30	396 -410	Decreto legge 1/2006 come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1 Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

Art. 1 "Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione ":

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.

Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto

stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.